

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA

PARERE N. 13 DEL 12. 07. 2011

Borse di studio tassate ed esenti

IL QUESITO

Quali sono i criteri di assoggettamento a tassazione, o meno, delle borse di studio?

PREMESSA

La disciplina fiscale delle borse di studio, per quanto espressamente codificata nell'ambito del Tuir, si presenta oggettivamente complessa poiché nelle regole generali che prevedono la tassazione delle borse di studio, si innestano una serie di eccezioni stabilite con norme specifiche che prevedono l'esenzione di talune specifiche borse di studio. A ciò si aggiunge che alcuni passaggi del Tuir indicano criteri di individuazione di borse di studio esenti che rinviano ad accordi internazionali di oggettiva difficile valutazione tenuto conto della varietà di interventi e di risorse messe in campo dai governi dei vari paesi a sostegno della istruzione e formazione.

In linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all'art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente *"le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"*.

Per le borse di studio erogate in favore di soggetti non residenti, l'imponibilità ai fini dell'Irpef risulta dall'art. 23, comma 2, lett. b), del Tuir che considera, con presunzione assoluta, *"prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:... b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"*.

Se questa è la disposizione generale di riferimento, va fatto presente che alcune norme fuori sistema prevedono l'esenzione per talune borse di studio. Ed infatti, come precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2011 PF, *"devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione Universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989)"*.

LE BORSE DI STUDIO ESENTI DA TASSAZIONE

Come chiarito dalla Risoluzione n. 109/2009 dell' Agenzia delle entrate, in deroga a tale regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, sono riconosciute esenti dall'Irpef, per espressa previsione normativa, le borse di studio corrisposte:

- a) agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476);
- b) dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210);
- c) dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3, lett. d-ter, del Tuir, introdotto dall'art. 1, comma 336 della legge n. 296 del 2006);
- d) nell'ambito del programma Socrates istituito con Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla Decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (articolo 6, comma 13, della legge 1999, n. 488).

A ciò vanno aggiunte, ancorchè non elencate nella citata risoluzione:

- a) le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- b) borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407);

Con risoluzione n. 109 del 23 aprile 2009, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che le borse di studio erogate nell'ambito del nuovo programma comunitario di cooperazione interuniversitaria *Erasmus Mundus*, istituito con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Dicembre 2003 (per il periodo 2004 – 2008), e con la successiva decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (per il programma d'azione 2009 - 2013), nonostante le affinità con le borse di studio del progetto Socrates non possono fruire del regime di esenzione, atteso che la disposizione esentativa di cui all'art. 6, comma 13, della legge 1999, n. 488, ha un ambito applicativo precisamente delimitato, attraverso il riferimento specifico alla decisione comunitaria che ha istituito le predette borse "*Socrates*" (819/95/CE.). Né la decisione 2317/2003/CE (e successive modificazioni), relativa al programma Erasmus Mundus, in assenza di espressi riferimenti testuali, può essere considerata una particolare applicazione del programma *Socrates*. Una interpretazione estensiva, precisa l' Agenzia, non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Tuttavia, posto che le borse di studio *Erasmus Mundus*, finanziate dalla Comunità Europea, sono erogate dalle Università italiane in qualità di Amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale è applicabile, secondo l' Agenzia, l'altra esimente, vale a dire quella contenuta nella lett. d-ter) del comma 2 dell' articolo 3 del Tuir, la quale prevede l'esclusione dalla base imponibile delle borse di studio erogate dal Governo italiano "*a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.*".

Ed infatti, come affermato nella risoluzione n. 356 dell'8 agosto 2008, l'art. 3 citato va interpretato nel senso che, ai fini della non imponibilità, si considerano concesse dal Governo le borse di studio che discendano da un'espressa volontà governativa e che siano corrisposte da

organi del Governo italiano, anche se sono versate materialmente da altri soggetti che agiscono per conto di un organo del Governo italiano. Secondo l'Agenzia, detta condizione è ravvisabile nella fattispecie in esame, atteso che le borse di studio *Erasmus Mundus*, finanziate dalla Comunità Europea, sono erogate dalle Università italiane in qualità di Amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale. Va al riguardo fatto presente che la partecipazione degli istituti universitari è espressamente richiesta dall'art. 6 della decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, ai sensi del quale gli Stati membri devono porre in atto tutte "le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali".

LE BORSE DI STUDIO EROGATE IN PARTE CON FONDI UE

Un aspetto risolto, invece, in via interpretativa, e in modo assai innovativo, è quello delle borse di studio erogate a soggetti residenti in Italia a valere su fondi dell'Unione europea.

La DRE Puglia con nota protocollo n. 917/27935 del 9 luglio dello scorso anno ha risposto ad un interpello della Regione che ha sottoposto il caso delle borse di studio "Ritorno al futuro" concesse dai DD.DD. n. 376/2008 e n. 2028/2008 per la frequenza di master post universitari, finanziate per il 50% a valere sul FSE (fondi UE) e per il restante 50% con fondi statali e regionali. La risposta della DRE è stata nel senso della completa esenzione da tassazione della quota di borsa di studio erogata mediante fondi comunitari, in virtù della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 25/10/2007, (427/05), recepita dalla corte di Cassazione nella sentenza n. 2082 del 30/01/2008, la quale afferma il generale divieto di detrazione o trattenuta relativamente a somme erogate dalla UE a titolo di contributo. In verità la risposta ad interpello, condivisa per quanto risulta allo scrivente dalla DRE Puglia con la Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, si basa su un principio senz'altro innovativo rispetto al consolidato approccio dell'amministrazione finanziaria circa tassazione dei contributi UE. Non solo si afferma, infatti, che le somme comunitarie devono pervenire nella disponibilità del beneficiario senza ritenute o decurtazioni di sorta, ma si va oltre affermando che il contributo non deve poi neanche essere assoggettato a tassazione con le regole ordinarie in capo al borsista. Una attenta lettura della risposta ad interpello porta a ritenere che tale conclusione vale solo per i contributi relativi a borse di studio e non si estende a tutti i contributi concessi dalla UE, la maggior parte dei quali sono erogati a soggetti imprenditori.

LE BORSE DI STUDIO ESTERE

Come prima detto, per le borse di studio erogate in favore di soggetti non residenti, l'imponibilità ai fini dell'Irpef risulta dall'art. 23, comma 2, lett. b), del Tuir che considera, con presunzione assoluta, "prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:... b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero."

In quest'ottica è stata ritenuta, soggetta ad imposizione la "borsa di studio" erogata dall'"ECDC - European Center of Disease Control / Centro Europeo per la prevenzione e controllo delle

malattie" di Stoccolma (Svezia), in esecuzione di un contratto biennale di ricerca medica - EPIET (European Program for Intervention Epidemiology Training), posto che la DRE Lazio con risposta ad interpello Prot. n. 913-47837/2010 del 13/07/2010 ha ritenuto che la borsista italiana la quale ha svolto la propria attività a Parigi dovesse dichiarare il reddito in Italia. Ed infatti, la borsa di studio erogata dall'*ECDC* all'istante, seppur nell'ambito del richiamato programma europeo *EPIET*, non rientra direttamente nell'ambito di esenzione previsto dal legislatore nazionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Tuir, art. 3, comma 3, lett. d-ter); art. 23, comma 2, lett. b); art. 50, comma 1, lett. c)
- Legge 23 novembre 1998 n. 407);
- Legge n. 398 del 30 novembre 1989
- Legge 1999, n. 488 , articolo 6, comma 13
- Legge 2 dicembre 1991, n. 390
- Legge 13 agosto 1984, n. 476, articolo 4
- Legge 30 novembre 1989, n. 398, articolo 6
- Legge 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4
- Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata
- D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
- Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Dicembre 2003
- lett. d-ter) del comma 2 dell'articolo 3 del Tuir
- Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, articolo 6
- Decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- DD.DD. n. 376/2008 e n. 2028/2008

PRASSI DI RIFERIMENTO

- Risoluzione Agenzia entrate n. 356 dell'8 agosto 2008
- Risoluzione Agenzia entrate n. 109 del 23 aprile 2009
- DRE Puglia con nota protocollo n. 917/27935 del 9 luglio 2010
- DRE Lazio, risposta ad interpello Prot. n. 913-47837/2010 del 13 luglio 2010

RIFERIMENTI DI GIURISPRUDENZA

- Corte di giustizia della Comunità europea, sentenza del 25/10/2007, (427/05)
- Corte di Cassazione, sentenza n. 2082 del 30/01/2008

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

